

PROTOCOLLO PER L'ATTUAZIONE DI BUONE PRASSI PER LA TUTELA DEI SOGGETTI FRAGILI NEI PROCESSI CIVILI E PENALI

L'art. 18 della Convenzione di Istanbul stabilisce che gli Stati firmatari si impegnano ad "evitare la vittimizzazione secondaria" (v. Cass. SS.UU. 17 novembre 2021 n. 35110), nell'ambito dei procedimenti conseguenti ad una denuncia o comunque all'apertura di un procedimento giurisdizionale.

Come dagli atti dei lavori della Commissione parlamentare sui femminicidi, solo una risposta coerente di tutte le istituzioni può arginare la diffusione dell'endemico fenomeno della violenza domestica e di genere.

Soprattutto va rifiutato un approccio atomistico: così, gli strumenti repressivi della violenza domestica nella normativa sanzionatoria penale devono trovare adeguato coordinamento con una analisi delle refluenze di tale condizione sulla disciplina dell'affidamento dei figli e più in generale sulla responsabilità genitoriale.

La violenza assistita costituisce infatti “grave pregiudizio” per la vita e l'integrità psicofisica del minore: la citata Convenzione, all'articolo 31, stigmatizza la violenza assistita, specificando che le condotte penalmente rilevanti devono avere dei riflessi civilistici sull'affido condiviso, sui rapporti tra genitore violento e figli minori, giungendo ad incidere direttamente sull'esercizio della responsabilità genitoriale (sul punto, in questi termini, già Cass. Penale n. 45403/2016: *“proprio in considerazione della ratio ispiratrice della disposizione e della sua funzione, che il minore che abbia assistito ad uno dei delitti indicati nella disposizione può essere considerato anch'egli persona offesa del reato, in quanto la configurabilità di detta circostanza aggravante determina una estensione dell'ambito della tutela penale, anche al minore che abbia assistito alla violenza, come tale pienamente legittimato a costituirsi parte civile, essendo anch'egli danneggiato dal reato, così come aggravato”*).

Si aggiunga altresì che il novellato articolo 572, comma 4, c.p. prevede che il

minore degli anni 18 che assiste ai maltrattamenti si considera *persona offesa* dal reato.

Del resto, se tra i doveri principali di ogni genitore vi è quello di educare la prole, promuovendo anche tramite l'imitazione un equilibrato sviluppo della personalità, appare evidente che i comportamenti violenti posti in essere da parte di uno dei genitori in danno dell'altro hanno indelebili e negativi effetti anche su detto sviluppo, con il conseguente e ulteriore rischio che il minore introietti anche modelli relazionali distorti, con danno immediato sul suo benessere psico-fisico, e danni differiti nel tempo, anche per il rischio di replicazione di tale stile relazionale.

Condivisibilmente pertanto il comma 2 dell'articolo 18 della Convenzione di Istanbul prevede che vengano adottate *“le misure legislative o di altro tipo necessarie, conformemente al loro diritto interno, per garantire che esistano adeguati meccanismi di cooperazione efficace tra tutti gli organismi competenti, comprese le autorità giudiziarie, i pubblici ministeri, le autorità incaricate dell'applicazione della legge, le autorità locali e regionali, le organizzazioni non governative e le altre organizzazioni o entità competenti, al fine di proteggere e sostenere le vittime e i testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione”*; tra le entità competenti vanno dunque annoverati *“i servizi di supporto generali e specializzati di cui agli articoli 20 e 22 della medesima Convenzione*.

Siffatta esigenza riecheggia anche nella legge delega n. 206/2021, con specifico riferimento alle misure urgenti per la razionalizzazione in materia di diritti delle persone e delle famiglie: l'art.1 comma 23 lettera B di tale legge dispone infatti che *“in presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere siano assicurate le necessarie modalità di coordinamento con altre autorità giudiziarie anche inquirenti”*, imponendo altresì l'adozione di *“specifiche disposizioni processuali e sostanziali per evitare la vittimizzazione secondaria”*.

Principi importati nel nuovo capo III, sez. 1 del c.p.c. all'esito della riforma operata con il d.lgs. 149/22, capo dedicato alla *violenza domestica o di genere*, ed in particolare ai *procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza*

domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori.

L'Art. 473-bis.41, infatti, già per la fase introduttiva dispone che il ricorso indica, oltre a quanto previsto dagli articoli 473-bis.12 e 473-bis.13, gli eventuali procedimenti, definiti o pendenti, relativi agli abusi o alle violenze.

Al ricorso è allegata copia degli accertamenti svolti e dei verbali relativi all'assunzione di sommarie informazioni e di prove testimoniali, nonché dei provvedimenti relativi alle parti e al minore emessi dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità.

Pertanto, appare necessario dare pieno corso alle delibere del 9 maggio 2018, del 4 giugno 2020 e da ultimo del 3 novembre 2021 con cui il Consiglio Superiore della Magistratura, al fine di rendere più efficiente ed efficace la risposta giurisdizionale per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica, ha evidenziato la necessità di una puntuale formazione e specializzazione per la trattazione di questi procedimenti, nonché di interventi per creare e migliorare i collegamenti tra il settore penale e il settore civile e minorile.

Tutto ciò premesso, il seguente Protocollo si pone l'obiettivo di **suggerire le migliori prassi** da seguire nel corso di un procedimento penale avente ad oggetto presunti abusi sessuali e/o gravi violenze psichiche e/o psicologiche in danno di minori in un'ottica bilanciata di protezione dei diritti inviolabili minore e dei diritti di difesa e di tutela della genuinità della prova e correlativamente assicurare celere ed efficace coordinamento con il Tribunale civile onde promuovere la massima protezione del superiore interesse dei soggetti fragili eventualmente coinvolti in contesti di violenza domestica di genere, anche indirettamente.

Scopo primario del Protocollo è, quindi, quello di escludere o quantomeno **ridurre il rischio di vittimizzazione secondaria del minore** mediante l'adozione di misure e metodologie scientifiche che salvaguardino la dignità e l'equilibrio emotivo

del minore ed allievinò lo stress insito nella rievocazione del ricordo traumatico.

Ulteriore obiettivo del Protocollo è quello di **prevedere procedure e metodologie** di preparazione dell'audizione ed acquisizione del racconto scientificamente condivise e rispettose delle regole del giusto processo **che conducano all'assunzione di una testimonianza genuina** scevra da condizionamenti, così riducendo il rischio di errore valutativo.

Terzo obiettivo fondamentale del Protocollo è quello di **garantire nel modo più ampio possibile il diritto di difesa** ed in particolare, al controllo dell'attendibilità del teste nel corso dell'audizione protetta del **minore, ovvero del soggetto fragile anche maggiorenne infermo di mente**, effettuata nell'effettivo contraddittorio delle parti e dell'accertamento peritale della capacità a testimoniare.

Ulteriore obiettivo del Protocollo è quello di **rafforzare la circolarità della comunicazione** e la collaborazione tra Autorità Giudiziaria Civile, Penale e Minorile mediante il tempestivo scambio di informazioni e la trasmissione degli atti per garantire la massima tutela del minore ed impiegare al meglio le risorse dell'amministrazione giudiziaria (vedi risoluzione del CSM del 09.05.2018), nonché la adeguata tutela dei minori anche nel settore civile con la tempestiva adozione di eventuali iniziative del PM ordinario o minorile.

Per raggiungere le finalità del Protocollo appare, pertanto, necessario prevedere che l'esame del soggetto fragile in sede penale tendenzialmente si svolga mediante una tempestiva ed unica audizione protetta, da svolgersi, salvo in casi di assoluta non rinviabilità, con le forme dell'incidente probatorio.

Ed infatti, il ricorso sistematico all'incidente probatorio cristallizza, con la garanzia giurisdizionale nel contraddittorio delle parti, un contributo dichiarativo il più genuino possibile ed utilizzabile in una qualsiasi fase decisoria, garantendo al meglio la rievocazione del ricordo e riducendo al minimo i fenomeni di contaminazione nonché eventuali rischi di cd. "contagio dichiarativo".

L'ascolto del minore, ove necessario in sede civile, si svolgerà come da protocollo

già sottoscritto tra Tribunale e C.O.A.

L'anticipazione del contraddittorio in forme "protette" mediante lo svolgimento dell'incidente probatorio consente, inoltre, di bilanciare correttamente i diritti del soggetto fragile con quelli dell'imputato, riducendo al massimo il rischio che la fonte da ascoltare venga inquinata da precedenti interventi ed escussioni effettuate con metodologie che possano influenzare una sincera rievocazione dei fatti nella fase procedimentale.

Pertanto, il presente protocollo deve intendersi applicabile, nei limiti di compatibilità con le norme sostanziali e processuali vigenti, anche ai casi di **abusi su soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità, laddove i destinatari di essi anche se maggiorenni presentino una fragilità legata a condizioni di svantaggio neuro-psicologico.**

Ove necessario, poi, l'ascolto della p.o., in caso di sensibili peculiarità socio-culturali potrà avvenire con l'ausilio di un mediatore linguistico-culturale.

SEZIONE 1 STRUMENTI OPERATIVI

Per raggiungere gli scopi del Protocollo è necessario attivare forme di collaborazione con le istituzioni competenti previa l'utilizzo dei seguenti strumenti operativi:

- 1) **Individuazione di uno o più Referenti per ciascuna delle Autorità Firmatarie del Protocollo**, per la costituzione di un tavolo tecnico permanente, per le comunicazioni riguardanti l'operatività e la migliore funzionalità del protocollo in esame anche in relazione al coordinamento delle azioni a tutela del minore.
- 2) **Turno di reperibilità del personale di polizia giudiziaria specializzato** in reati in danno di minori, elenco che sarà messo a disposizione delle Autorità Firmatarie del Protocollo (con relativi recapiti telefonici per le comunicazioni di urgenza);
- 3) **Turno di reperibilità dei Sostituti Procuratori della Repubblica di Trapani e Marsala e dei Sostituti Procuratori presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo**, elenco che sarà messo a disposizione delle Autorità Firmatarie del Protocollo (con relativi recapiti telefonici per le comunicazioni urgenti);
- 4) **Turno di reperibilità degli operatori sociosanitari** anche in linea con quanto già previsto ex art. 403 cc. (con relativi recapiti telefonici per le comunicazioni urgenti);
- 5) **Istituzione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e della Camera Penale di un turno quotidiano di Avvocati** che si riconoscono nel presente Protocollo e garantiscono la propria disponibilità a fornire le prime informazioni alle presunte vittime nell'immediatezza della denuncia nonché ad esser nominati curatori speciali del minore, già inseriti negli apposti elenchi di ciascun Tribunale Ordinario, in caso di necessità di tale nomina (con relativo recapito telefonico per le comunicazioni di urgenza);
- 6) **Istituzione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi e dal Consiglio dell'Ordine dei Medici – specializzazione in Psichiatria - di un elenco di esperti nei settori della “psicologia e psichiatria infantile” e della “psicologia della memoria e della testimonianza”, “psicologia giuridica” e del relativo turno di**

reperibilità (con relativo recapito telefonico per le comunicazioni di urgenza).

Di tale elenco faranno parte esclusivamente esperti in possesso di adeguate conoscenze e competenze in ambito forense che si riconoscono nelle disposizioni del presente protocollo e garantiscono la propria disponibilità a svolgere le seguenti funzioni:

- . Ausiliario del Pubblico Ministero in casi di estrema urgenza in cui l'organo inquirente deve procedere con immediatezza all'audizione protetta del minore;
- . Ausiliario del Giudice nella fase di preparazione, accoglienza ed audizione del minore in sede di incidente probatorio o in dibattimento;
- . Perito nominato dal Giudice per l'accertamento della capacità a testimoniare del minore.
- . CTU o ausiliario per l'ascolto in sede civile.

La competenza e l'aggiornamento degli esperti presenti nell'elenco predisposto dall'Ordine dei Medici e dagli Ordine degli Psicologi è garantito da percorsi di formazione integrata e dalla redazione di schede di valutazione da parte dell'Autorità Giudiziaria.

SEZIONE 2

BUONE PRASSI IN TEMA DI ACQUISIZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO

1) **Diretta presentazione del minore presso un ufficio di polizia giudiziaria o presso un centro anti-violenza:**

L'autorità di p.g./il centro anti-violenza non dovrà in alcun caso procedere di iniziativa ad audizione del minore e di regola dovrà:

- **contattare il P.M. di turno (sia il PM di turno presso la Procura ordinaria che il PM di turno presso la Procura per i Minorenni)** immediatamente dopo aver appreso dal minore le informazioni minime necessarie per l'individuazione della notizia di reato mediante registrazione audio-video di quanto spontaneamente dichiarato dal minore;
- **fornire** (ferma la necessità di valutare se sussistano i presupposti per la richiesta di nomina di Curatore speciale) **al minore ultraquattordicenne o capace di discernimento tutte le informazioni** relative ai centri anti-violenza presenti sul territorio e provvedere a mettere in contatto la vittima con detti centri ove questa ne faccia espressamente richiesta (art. 11 comma 1 del D.L. n. 11/2009 conv. con modifiche dalla L. n. 38/2009 e modificato succ. dal D.L. 14 agosto 2013, n. 93 conv. con la L. n. 119/2013),
- informare il minore della facoltà di nominare un difensore per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti ed avvisarlo delle facoltà di cui all'art. 90 bis c.p.p.
- **trasmettere, entro 24 ore, la comunicazione della notizia di reato** all'Ufficio ricezione atti della Procura Ordinaria territorialmente competente ed alla Procura per i minori.

Il PM assegnatario della notizia di reato:

- procede ad **immediata nomina di un ausiliario** scelto nell'elenco di reperibilità degli esperti “in psicologia e psichiatria infantile” che verrà immediatamente convocato presso l'ufficio di polizia giudiziaria/centro anti-violenza ove incontrerà il minore.
- procede personalmente **all'audizione protetta del minore** ovvero ne delega l'esame alla polizia giudiziaria specializzata. In ogni caso l'esame del minore deve svolgersi con la collaborazione dell'ausiliario del Pubblico Ministero, con le modalità previste nella sezione n. 5 ed essere integralmente videoregistrato.

2) Presentazione dei genitori o di altro adulto di riferimento presso un ufficio di polizia giudiziaria/centro antiviolenza

La verbalizzazione della **denuncia verrà integralmente video registrata** e nel corso della stessa, nel rispetto dei **criteri indicati nel Memorandum di Ney**, verrà accertato:

- come il denunciante sia venuto a conoscenza del fatto;
- se il denunciante sia lo stesso soggetto che ha ricevuto la rivelazione del minore;
- quando e con chi il minore abbia parlato per la prima volta del presunto abuso;
- il contenuto della rivelazione del minore;
- le dinamiche interne al contesto familiare del minore;
- l'esistenza di eventuali situazioni di conflitto tra il denunciante ed il soggetto accusato dell'abuso.

Il denunciante verrà avvisato

- di non intrattenere ulteriori interlocuzioni con il minore sui fatti denunciati;
- della facoltà per la persona offesa di nominare un difensore per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti;
- della facoltà per la persona offesa dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato senza limiti di reddito ai sensi degli artt. art. 101 c.p.p. e 76 comma 4 ter D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
- delle facoltà per la persona offesa elencate dall'art. 90 bis c.p.p.

Il minore, se presente, non verrà in alcun modo coinvolto nelle conversazioni con l'adulto, non sarà presente alla formalizzazione dell'atto di denuncia e non sarà destinatario di alcuna domanda sui fatti riferiti dall'adulto di riferimento.

Il PM procede preferibilmente ad immediata **nomina di un ausiliario** scelto nell'elenco

di reperibilità degli esperti “in psicologia e psichiatria infantile” che verrà immediatamente convocato presso lo spazio confortevole per l’ascolto / l’ufficio di polizia giudiziaria / il centro anti-violenza ove incontrerà il minore.

L’avvenuta presentazione della denuncia dovrà esser comunicata per le vie brevi al Sostituto Procuratore della Repubblica di turno nel più breve tempo possibile, affinché questi possa assumere l’effettiva direzione dell’indagine. La comunicazione della notizia di reato dovrà esser inviata all’Ufficio ricezione e registrazione atti della Procura Ordinaria entro 24 ore ed alla Procura per i Minori.

3) Apprensione della notizia di reato da parte di operatori dei servizi culturali, sociali o scolastici

Se la notizia di un possibile abuso in danno di minori viene appresa da operatori culturali scolastici e sociali, scatta l'**obbligo di denuncia** all'Autorità Giudiziaria, anche in deroga del segreto di ufficio e del segreto professionale. Gli operatori sono sottoposti ad **obbligo di assoluta segretezza** e devono evitare ogni attività che comporti la divulgazione della notizia nell'ambito familiare, sociale e relazionale del minore.

Gli operatori dovranno, quindi, **redigere relazione descrittiva dei fatti**, riportando quanto osservato e percepito direttamente in ordine alle condizioni della persona offesa ed ove possibile alle dinamiche familiari, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

Gli operatori dovranno, inoltre, astenersi, nella redazione della relazione descrittiva, da ogni valutazione sull'attendibilità del minore o del denunciante e non dovranno porre in essere alcuna iniziativa tesa a vagliare la credibilità di quanto denunciato.

Gli operatori hanno l'obbligo di informare la persona offesa (capace di discernimento ovvero il Curatore, rappresentante legale, ove non indicati come responsabili dell'abuso) della facoltà di sporgere denuncia/querela e di agevolare il contatto con gli organi preposti alla loro ricezione su base territoriale.

La denuncia e la relazione descrittiva dovranno essere comunicate alla Procura della Repubblica territorialmente competente, nonché alla Procura per i Minorenni, entro 24 ore. Se vi è pericolo nel ritardo, dovrà esser data comunicazione immediata agli organi investigativi territorialmente competenti (Sostituto Procuratore della Repubblica di turno presso il Tribunale Ordinario e presso il Tribunale per i Minorenni, ovvero ufficiali di polizia giudiziaria).

4) **Apprensione della notizia di reato da parte di esercenti la professione sanitaria**

Se la notizia di un possibile abuso in danno di minori viene appresa da operatori sanitari nel corso dell'attività medica, scatta l'**obbligo di denuncia** all'Autorità Giudiziaria, anche in deroga del segreto di ufficio e del segreto professionale. Gli esercenti la professione sanitaria sono sottoposti ad **obbligo di assoluta segretezza** e devono evitare ogni attività che comporti la divulgazione della notizia nell'ambito familiare, sociale e relazionale del minore.

La **visita medica del minore** deve esser svolta nel modo più completo possibile e nel rispetto delle norme vigenti, delle linee guida mediche e della dignità del minore.

Nel corso della visita l'operatore, ove ritenuto necessario od opportuno a fini diagnostici, procederà ad effettuare:

- ritrazioni fotografiche aventi ad oggetto quanto riscontrato nel corso della visita del minore;
- prelievi, eseguiti anche mediante tampone vaginale e rettale, comunque necessari allo svolgimento di accertamenti biologici o chimici, anche finalizzati alla individuazione di eventuali patologie a qualsiasi causa riconducibili;
- prelievi diretti allo svolgimento di successive analisi tossicologiche per accertare se il minore abbia assunto sostanze psicotrope o alcoliche.

In presenza dei presupposti di legge, i reperti prelevati dal sanitario potranno essere presi in consegna dal personale di P.G. o conservati con le dovute cautele presso i relativi presidi ospedalieri in attesa dello svolgimento degli accertamenti tecnici disposti dal Pubblico Ministero.

Il **referto** deve esser redatto in modo estremamente puntuale e dettagliato, sia nella parte relativa alla anamnesi resa dal minore (preferibilmente videoregistrata), sia alla parte relativa alla descrizione delle lesioni e del suo stato d'animo e dovrà contenere giudizi accurati di natura diagnostica e prognostica, oltre che di compatibilità tra le obiettività riscontrate e le dichiarazioni spontanee eventualmente rese dal minore.

Il referto, unitamente ad una **relazione descrittiva** dei fatti, dovrà essere comunicato alla Procura della Repubblica territorialmente competente ed alla Procura per i Minorenni entro 24 ore. Se vi è pericolo nel ritardo, dovrà esser data comunicazione immediata agli organi investigativi territorialmente competenti (Sostituto Procuratore della Repubblica di turno presso il Tribunale Ordinario e presso il Tribunale per i Minorenni, ovvero ufficiali di polizia giudiziaria).

5) Apprensione della notizia di reato da parte dell’Autorità Giudiziaria

In caso di notizie di reato relative ad abuso sessuale commesse da maggiorenni in danno di minori emerse nel corso di procedimenti civili/penali, il giudice procedente ne dà immediata comunicazione alla Procura della Repubblica territorialmente competente ed alla Procura per i Minorenni, trasmettendo ove possibile copia degli atti necessari alla iscrizione nel registro delle notizie di reato.

Le comunicazioni degli atti e dei verbali da parte del giudice civile interverranno alla casella dedicata:

civile.procura.trapani@giustiziacert.it, come da vigente protocollo interno.

In caso di notizie di reato relative ad abuso sessuale commesse da maggiorenni in danno di minori emerse nel corso di procedimenti innanzi al Tribunale per i Minori, il giudice procedente ne dà immediata comunicazione alla Procura Ordinaria territorialmente competente, trasmettendo ove possibile copia degli atti necessari alla iscrizione nel registro delle notizie di reato.

Qualora il Tribunale Ordinario ovvero il Tribunale per i Minorenni procedano alla nomina di un curatore speciale per il minore, il provvedimento di nomina è immediatamente trasmesso alla Procura della Repubblica Ordinaria e della Procura della Repubblica per i Minorenni (anche per valutare la nomina del medesimo soggetto quale curatore nel relativo procedimento).

In caso di notizie di reato relative ad abuso sessuale in danno di minori emerse nel corso

degli accertamenti socio-familiari riguardanti minori, la Procura presso il Tribunale per i minori e/o il giudice civile procedente daranno immediata comunicazione alla Procura Ordinaria, trasmettendo ove possibile copia degli atti necessari alla iscrizione nel registro delle notizie di reato.

SEZIONE 3

BUONE PRASSI IN TEMA DI ATTIVITA DI INDAGINE

La polizia giudiziaria nelle ore immediatamente successive all'acquisizione della notizia di reato procede all'**identificazione del soggetto accusato** dal minore in modo il più possibile discreto e riservato, evitando nel modo più assoluto convocazione, elezione di domicilio ovvero convocazione di persone a lui vicine che lo possano avvertire.

L'attività di indagine svolta dalla Polizia Giudiziaria dovrà sempre prevedere la **consultazione e il coordinamento continui col Pubblico Ministero che procede, sia che le indagini si svolgano nei confronti di un soggetto maggiorenne sia che riguardino un indagato minorenni**, al fine di evitare qualunque pregiudizio per il minore ed assicurare le cautele di rito per un corretto sviluppo dell'attività investigativa.

E' consigliata l'adozione di **protocolli investigativi** che prevedano:

- 1) perquisizioni nelle abitazioni del minore, dell'indagato, nella scuola del minore e nel posto di lavoro dell'indagato;
- 2) sequestro dei personal computer, dei devices e dei cloud eventualmente in uso all'indagato e del minore e conseguente esecuzione di copia forense del loro contenuto;
- 3) sequestro di reperti da sottoporre ad accertamenti biologici o chimici;
- 4) acquisizione di cartelle cliniche/documentazione sanitaria relativa al minore o altri membri del suo nucleo familiare presso strutture pubbliche/private e servizi psichiatrici territoriali, con particolare riguardo ad eventuali visite ginecologiche e proctologiche effettuate prima o dopo la denuncia;
- 5) acquisizione di eventuali provvedimenti di interdizione ed, in caso positivo, identificazione il rappresentante legale dell'incapace;
- 6) acquisizione di cartelle cliniche/documentazione sanitaria relativa all'indagato

- minore presso strutture pubbliche/private e servizi psichiatrici territoriali;
- 7) acquisizione di precedenti segnalazioni o denunce per reati sessuali o intra-familiari ovvero di precedenti procedimenti penali fra le parti;
 - 8) acquisizione di relazioni sul nucleo familiare dell'indagato e della persona offesa eventualmente esistenti presso i servizi sociali;
 - 9) acquisizione di atti inerenti l'indagato e la persona offesa eventualmente esistenti presso il Tribunale per i minorenni.
 - 10) acquisizione degli atti di eventuali procedimenti di separazione dei genitori del minore;
 - 11) acquisizione di scritti, temi, disegni, registri scolastici presso gli istituti di istruzione frequentati dal minore (gli stessi contengono indicazioni per aiutare il minore a collocare nel tempo i fatti: assenze scolastiche, effettuazione di determinati compiti, gite scolastiche, periodi di vacanze);
 - 12) escussione a sommarie informazioni di parenti ed amici al fine di accertare eventuale conflittualità tra il nucleo familiare del minore e quello dell'indagato ovvero tra i genitori del minore;
 - 13) escussione di soggetti che hanno avuto contatti preferenziali col minore quali insegnanti, assistenti sociali, psicologi, medici, psicomotricisti, baby sitter ed istruttori di discipline sportive o artistiche;
 - 14) sottoposizione del minore, ovvero del soggetto fragile a visita medica, nominando un consulente tecnico specializzato nella branca più idonea. La visita ginecologica del minorenne dovrà avvenire con le forme previste dall'art. 360 c.p.p. in considerazione del fatto che alcuni degli indicatori aspecifici a livello genitale (piccole incisure, bumps, lividi, abrasioni, edemi, arrotondamenti del bordo imenale, neovascolarizzazioni) ed a livello anale (eritemi, edemi perianali, ematomi, funnelling, fissurazioni) possono avere una durata più limitata nel tempo. La stessa caratteristica di irripetibilità presentano alcune prelievi, quali i tamponi vaginali ed anali che consentono l'accertamento di malattie sessualmente trasmissibili.

Il Pubblico Ministero, al momento del conferimento dell'incarico, potrà, ove lo ritenga utile, adoperare i seguenti **quesiti standardizzati**:

- Dica il C.T., esaminata la documentazione clinica acquisita o acquisenda, sottoposta a visita la persona offesa ed effettuato ogni opportuno accertamento di laboratorio, se la stessa presenti deflorazione anatomica o comunque obbiettività, nella regione genitale e/o ano-rettale, compatibili con abuso sessuale, precisando se siano state cagionate lesioni, indicando ogni circostanza penalmente rilevante.
- Dica il C.T., effettuato ogni opportuno accertamento di laboratorio, quale sia la natura delle tracce repertate e se il profilo del D.N.A. ivi desunto, possa essere o meno compatibile, e con quale grado di probabilità, con quello dell'indagato ovvero della parte lesa.

La **visita medica** deve esser svolta nel modo più completo possibile e nel rispetto delle norme vigenti, della linee guida mediche e della dignità del minore. Nel corso della visita, l'operatore dovrà procedere ad effettuare:

- ritrazioni fotografiche aventi ad oggetto quanto riscontrato nel corso della visita;
- prelievi necessari per la ricerca di tracce di sperma o di altre sostanze organiche mediante tampone vaginale e rettale, o comunque necessari allo svolgimento di accertamenti biologici o chimici, anche finalizzati alla individuazione di patologie a trasmissione sessuale;
- prelievi necessari allo svolgimento di successive analisi tossicologiche per accertare se il minore, abbia assunto sostanze psicotrope o alcoliche.

L'accertamento tecnico deve esser svolto alla presenza e con la collaborazione dell'ausiliario del P.M. scelto dall'elenco di esperti in psicologia e psichiatria infantile predisposto dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi e dal Consiglio dell'Ordine dei Medici – specializzazione Psichiatria.

SEZIONE 4

MODALITA' DI COORDINAMENTO TRA LE AUTORITÀ GIUDIZIARIE PENALI E CIVILI DIRETTE AD EVITARE LA VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA

Il Pubblico Ministero dopo **aver avuto comunicazione della notizia di reato**:

- procede all'immediata iscrizione nel registro delle notizia di reato;
- procede ad immediata nomina di un ausiliario scelto nell'elenco di reperibilità degli esperti "in psicologia e psichiatria infantile";
- verifica con accesso al p.c.t. la pendenza o meno di cause di separazione personale, divorzio dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della responsabilità genitoriale riguardanti la persona offesa del reato.

In caso di esito negativo di tale indagine:

- avanza richiesta di nomina del curatore speciale ex artt. 77 c.p.p., 121 c.p. e 338 c.p.p. in presenza di una situazione di conflitto di interessi tra il minore ed il genitore (sempre in caso di abuso intra familiare);
- trasmette al Tribunale Ordinario, al Tribunale per i Minorenni ed alla Procura della Repubblica per i Minorenni il provvedimento di nomina del curatore speciale per il minore (anche per valutare la nomina del medesimo soggetto quale curatore nel relativo procedimento).
- comunica la notizia di reato alla Procura presso il Tribunale dei Minorenni ex art. 609 decies c.p.p. per consentire le iniziative anche ex agli artt. 330 c.c. e 333 c.c;

In caso di esito positivo della verifica presso i registri del p.c.t., ossia **in caso di pendenza di procedimenti di separazione/divorzio, delle cause relative ai figli minori di età o**

all'esercizio della responsabilità genitoriale riguardanti la persona offesa ;

. appena cessate le esigenze di segretezza dell'indagine e comunque immediatamente dopo l'esecuzione delle misure coercitive provvede ex art. 64 bis d.a.c.p.p. alla trasmissione alla Procura per i Minorenni, cui è rimessa l'iniziativa di avanzare ricorso dinanzi al Tribunale per i Minorenni, nonché al Tribunale Civile per le cause pendenti, degli atti del procedimento penale che possono assumere rilevanza nella definizione della causa civile in ordine alle condizioni di vita dei figli minori o del genitore vittime del reato (ordinanze applicative di misure cautelari, provvedimenti di sostituzione o revoca di misure cautelari, verbali di incidenti probatorio, relazioni di consulenza tecnica/perizia, richieste di archiviazione, decreti di archiviazione, atti con i quali viene esercitata l'azione penale e sentenze, ma anche eventuali provvedimenti regolativi del diritto di visita emessi in sede penale).

In tali casi inoltre il PM, parte necessaria nelle concomitanti cause civili pendenti dinanzi al Tribunale Ordinario:

- presenza all'udienza civile, anche avvalendosi della possibilità di depositare note di trattazione scritta;
- valuta le iniziative ex art 336 c.c. per la adozione dei provvedimenti a tutela del minore ex artt. 333 c.c. (prescrizioni e provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale) e/o 330 cc. (pronuncia di decadenza della potestà genitoriale).

In **entrambe** le procedure il PM:

- potrà avanzare istanza di collocamento del minore in luogo sicuro ovvero in strutture qualificate, riconosciute e autorizzate qualora il minore si trovi in una condizione di imminente e grave pericolo per la propria integrità fisica e psichica (ove già non abbiano provveduto i servizi art. 403 c.c.); in caso di allontanamento del minore dalla casa familiare dovrà esser garantita l'assoluta riservatezza sul luogo in cui il minore abbia trovato ricovero provvisorio al fine di evitare

interferenze di ogni genere sul medesimo, predisponendo le cautele necessarie in occasione delle notifiche degli atti indirizzati al minore;

- può avanzare, ove necessario, richiesta di trattazione di urgenza della causa civile eventualmente già pendente;
- informa la Procura per i Minorenni della pendenza del procedimento e trasmette gli atti rilevanti compatibilmente con le esigenze investigative, precisando se siano o meno ostensibili al locale Tribunale.

SEZIONE 5

AUDIZIONI - TEMPI E MODALITÀ

IL PUBBLICO MINISTERO

Il P.M. dispone la tempestiva audizione da parte della polizia giudiziaria dei testimoni *de relato* e delle persone informate sui fatti per evitare condizionamenti o fenomeni di cd. contagio dichiarativo, preferibilmente prima della audizione protetta del minore.

In via tendenziale, il PM avanza tempestiva richiesta di incidente probatorio ai sensi dell'art. 398 comma 5 bis c.p.p. chiedendo al Giudice per le indagini preliminari di procedere -ai sensi dell'art. 498 comma 4 quater c.p.p.- all'audizione protetta del minore, previo accertamento (ove ritenuto opportuno, in considerazione dell'età o della presenza di disturbi o patologie), mediante perizia, della sua capacità a testimoniare.

La richiesta di incidente probatorio viene avanzata il prima possibile, la scelta della tempistica è rimessa alla valutazione discrezionale dell'organo inquirente sulla base delle esigenze investigative e di tutela del minore riscontrabili nel caso concreto.

Il Pubblico Ministero, se non ritiene di ricorrere immediatamente all'incidente probatorio e se non ricorrono le imprescindibili esigenze di tutela del minore o di riservatezza delle indagini di cui all'art. 362 comma 1 ter c.p., assumerà a sommarie informazioni il minore, entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela dei minori o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.

LA FASE PRECEDENTE ALL'AUDIZIONE DEL MINORE

L'audizione protetta del minore da parte del Pubblico Ministero deve essere integralmente videoregistrata e svolta, con la collaborazione dell'esperto "in psicologia e psichiatria infantile" già nominato come ausiliario del Pubblico Ministero, nel rispetto delle norme di cui agli artt. 351 comma 1 ter e 362 comma 1 bis e 392 comma 1 bis

c.p.p. e delle modalità indicate nelle successive sezioni del presente protocollo.

Il Giudice per le indagini preliminari gestisce la richiesta di incidente probatorio con la massima tempestività secondo criteri di assoluta priorità ai sensi dell'art. 132 bis disp. att. c.p.p.

Ove sussistano ragioni di particolare urgenza i termini per la fissazione dell'incidente probatorio possono esser dimezzati ai sensi dell'art. 400 c.p.p.

È indispensabile che, prima di procedere all'ascolto del minore, il giudice abbia gli elementi di conoscenza necessari per decidere sulle concrete modalità con cui procedere all'ascolto.

Di conseguenza, l'audizione sarà preceduta da una breve attività di accoglienza emotivo-relazionale svolta da un ausiliario nominato dal Giudice per le indagini preliminari sulla base dell'elenco degli esperti "in psicologia e psichiatria infantile" di cui sopra.

Il Giudice con l'ordinanza di ammissione dell'incidente probatorio:

- nomina l'ausiliario-esperto di psicologia infantile di cui si avvarrà per effettuare l'audizione;
- tendenzialmente autorizza l'ausiliario ad avere almeno due incontri con il minore in data antecedente allo svolgimento dell'incidente probatorio, vietandogli di affrontare con il minore i fatti oggetto della sua audizione;
- avvisa le parti che, nei due giorni precedenti all'udienza, possono prendere cognizione ed estrarre copia di tutti gli atti di indagine compiuti e depositati dal Pubblico Ministero ex artt. 398 comma 3 bis e 393 comma 2 bis c.p.p.;
- avvisa le parti che hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici;
- avvisa le parti che i consulenti tecnici possono assistere agli incontri tra l'ausiliario del Giudice ed il minore;
- avvisa le parti che, prima dell'udienza, potranno depositare in Cancelleria un elenco dei temi di prova su cui dovrà vertere l'esame.

L'apporto dell'ausiliario deve essere imparziale e di conseguenza, lo stesso potrà aver

accesso esclusivamente a minime informazioni sui fatti oggetto di indagine (nome ed età del minore, contesto in cui sarebbe avvenuto il presunto abuso, tipo di rapporti esistenti tra il minore e l'indagato).

In occasione degli incontri preliminari tra il minore e l'ausiliario (che dovranno esser videoregistrati) quest'ultimo dovrà:

- creare un rapporto di conoscenza empatica con il minore che renda meno traumatico il momento dell'audizione protetta;
- accertare il livello di sviluppo cognitivo del minore in modo da individuare le modalità di escussione più adeguate al caso di specie da suggerire al giudice,
- informare il minore delle modalità di svolgimento dell'audizione protetta e del ruolo che verrà svolto dal Giudice, facendogli comprendere che obiettivo dell'audizione è quello di ascoltarlo e di conoscere i suoi pensieri e le sue emozioni, così favorendo la possibilità che il minore riesca a rispondere alle domande del Giudice;
- tendenzialmente visitare, insieme al minore, il luogo ove avrà luogo l'audizione per permettere allo stesso di non trovarsi catapultato in un ambiente estraneo il giorno della sua escussione.

L'ausiliario del Giudice non ha funzione terapeutica né effettua diagnosi di funzionamento anche mediante la somministrazione di test psicologici al minore.

Non è auspicabile che la presa in carico del minore da parte dei servizi sanitari ed eventuali percorsi di tipo psicoterapeutico del minore avvengano prima dell'acquisizione della sua testimonianza in sede di incidente probatorio, potendo tali attività costituire coelemento in grado di influenzare la genuinità della resa testimoniale.

E' bene precisare che la presa in carico del minore da parte dei servizi socio sanitari a seguito di decreto di incarico da parte del TM avrà l'unico scopo di garantire adeguata assistenza psicologica al minore (che per lo più potrà trovarsi in una condizione di allontanamento della famiglia) e non dovrà in alcun modo interferire con le attività di acquisizione della testimonianza. E' auspicabile pertanto che la Procura procedente curi ove possibile il coordinamento con i servizi socio-sanitari incaricati dal T.M.

Alla prima udienza dell'incidente probatorio, che si svolge in assenza del minore, il Giudice:

- nomina uno o più consulenti che dovranno accertare la capacità a testimoniare del minore;
- nomina un perito trascrittore che si occuperà della videoregistrazione/trascrizione dell'esame del minore in sede di incidente probatorio e della videoregistrazione degli incontri con il collegio peritale;
- fissa l'udienza straordinaria in cui verrà svolta l'audizione protetta del minore.

SEZIONE 6
LO SPAZIO PROTETTO

In qualsiasi fase delle indagini e del processo l'audizione del minore deve avvenire in uno spazio protetto che garantisca la necessaria tranquillità e riservatezza, predisposto in modo da assicurarne per quanto possibile il benessere, ridurre il rischio di vittimizzazione secondaria, escludere contaminazioni del racconto.

I firmatari del presente protocollo si impegnano ad individuare una struttura idonea all'esame del minore sia all'interno del Tribunale, che potrà essere utilizzata anche per l'ascolto del minore in sede civile, ed in linea generale per gli ascolti in cui è prevista la partecipazione del Giudice e delle parti, che in luogo esterno, tendenzialmente per l'ascolto protetto nella antecedente fase delle indagini.

A tal fine anche la Diocesi di Trapani si dichiara sin d'ora disponibile alla predisposizione, nell'ambito di una delle strutture nella propria disponibilità, di una *stanza per l'ascolto confortevole*, accessibile autonomamente previo avviso da parte del PM e degli operatori di Pg, opportunamente corredata.

Ovunque si svolga l'ascolto, è auspicabile che la stanza in cui esso si svolge sia luminosa, accogliente, dotata di materiali utili all'interazione (matite, fogli, colori), che permetteranno di effettuare disegni ovvero scrivere eventuali parole e concetti di cui la vittima non abbia la forza di riferire verbalmente.

Deve essere tendenzialmente evitata la presenza di bambole anatomiche, giocattoli o pupazzi che potrebbero distogliere l'attenzione del minore e dare una connotazione ludica o 'fantastica' all'incontro.

La stanza deve essere dotata di apparato per la videoregistrazione.

L'audio è garantito da microfoni collocati sul tavolo, il più vicino possibile al minore, onde cogliere anche le sfumature vocali del racconto e di ogni dichiarazione

Nel caso di ascolto nel contraddittorio delle parti (separate dal minore e collocate in locale in cui comunque verranno garantiti la visione e l'ascolto del colloquio), è

sconsigliato l'utilizzo di microfoni ed auricolari potendo essi distrarre il minore e determinare un coinvolgimento indebito del minore stesso nella dialettica processuale (in tal senso vedi art. 4.2 linee guida CSM UNICEF).

SEZIONE 7

L'AUDIZIONE DEL MINORE

L'esame del minore in sede penale da parte del Giudice e del suo ausiliario deve svolgersi preferibilmente in una udienza straordinaria e con il rispetto degli orari di fissazione.

Il minore deve essere convocato in orario anteriore alle altre parti (ferme restando le ulteriori cautele necessarie ad evitare gli incontri con l'indagato o l'intervento attivo di ulteriori soggetti) per ambientarsi nello spazio protetto e per un incontro preliminare con l'ausiliario ed il giudice (sono sufficienti 20/30 minuti di ambientamento). In tale contesto l'esperto nominato:

- fornisce il proprio sostegno al minore con l'obiettivo di attutire gli eventuali effetti traumatici che possono derivare dall'audizione;
- contribuisce alla creazione di un contesto che favorisca la narrazione da parte del minore e l'ascolto da parte del giudice;
- spiega al minore che, oltre al giudice, ci sono altri soggetti che lo ascoltano con attenzione e che sono interessati ai suoi discorsi;
- supporta il giudice nell'acquisizione di una narrazione il più possibile sincera e genuina, con modalità idonee ad evitare interventi manipolativi, suggestivi o comunque lesivi della personalità del minore.

È auspicabile che il minore venga collocato in una posizione sopraelevata rispetto all'adulto che lo interroga.

Il minore non deve mai incontrare l'indagato prima e dopo l'audizione.

Appare auspicabile che i genitori, gli altri prossimi congiunti del minore ed i soggetti comunque portatori di interessi in conflitto con l'indagato non partecipino all'audizione protetta del minore. Tali soggetti assumeranno in caso di giudizio il ruolo di testimoni (*de relato* sui fatti riferiti e diretto sulla percezione dello stato emotivo e comportamentale del minore) e, di conseguenza, non è opportuna la loro presenza all'audizione per evitare

circularità delle informazioni ed il conseguente inquinamento probatorio.

Tendenzialmente i genitori e gli altri adulti di riferimento non debbono essere presenti nello spazio protetto nel corso dell'audizione protetta (salvo in caso di audizione di bambini di età inferiore ai 8 anni laddove sussistano esigenze che ne rendono assolutamente necessaria la presenza) stante la possibile etero induzione (consapevole o inconsapevole) di contenuti inquinanti, anche solo emotivi o comportamentali ed in considerazione del fatto che il minore può sentirsi condizionato dalla loro presenza ovvero sentirsi a disagio nel riferire aspetti intimi e scabrosi.

Qualora, però, per garantire l'assistenza affettiva e psicologica prevista dall'art. 609 decies c.p., sia assolutamente necessaria la presenza di un adulto di riferimento, costui deve essere preferibilmente posizionato fuori dal raggio visivo del minore, con divieto assoluto di intervento per agevolare le risposte.

È necessario tenere conto della limitata capacità di attenzione dei minori. È quindi consigliabile che l'audizione non duri più di un'ora e mezzo e che in caso di necessario prolungamento dei tempi venga prevista una pausa in cui il bambino possa mangiare qualcosa e rilassarsi.

1° FASE: (diritti e doveri del minore)

Prima di iniziare l'esame il giudice con la collaborazione dell'esperto, avvisa il minore, con terminologia adeguata alla sua età, che ha:

- l'obbligo di dire la verità (i minori ultra quattordicenni devono prestare la formula di rito);
- il diritto di raccontare solo quello che ricorda;
- il diritto di dire che non ha compreso la domanda, che non è in grado di rispondere alla domanda ovvero che non ricorda quanto chiestogli;
- il diritto di correggere e di chiedere chiarimenti al Giudice.

2° FASE: (fase di familiarizzazione)

L'ausiliario, senza fare riferimento ai fatti di causa, inizia a fare domande su argomenti neutri per analizzare le capacità di linguaggio, mnesiche e di contestualizzazione spazio-temporale e la capacità di distinguere il vero dal falso.

3° FASE: (esame da parte del Giudice)

L'esame sui fatti oggetto del procedimento è svolto dall'esperto sulla base dei protocolli di intervista approvati dalla comunità scientifica internazionale e tenendo conto degli elenchi di temi di prova eventualmente depositati dalle parti.

Il giudice, con la collaborazione dell'esperto, dovrà calibrare le modalità di audizione all'età del minore

- utilizzando un linguaggio semplice, chiaro, con concetti e termini facilmente comprensibili, preferibilmente scelti tra quelli già usati dal minore;
- evitando termini giuridici e psicologici in quanto creano distanza e soggezione nel minore;
- facendo domande sugli aspetti emotivi legati ai contenuti del colloquio;
- riaffermando e chiedendo conferma di quanto detto dal minore (“hai detto così?... mi fai capire bene?”);
- utilizzando domande di chiarificazione solo dopo aver specificato di non aver compreso bene la risposta onde evitare influenze di suggestione positiva o negativa;
- evitando di interrompere il minore e consentendogli di esercitare il diritto di esprimere le proprie opinioni e i propri desideri;
- evitando di porre dei “perché” che possano far sentire il minore inadeguato;
- rispettando i tempi di risposta del minore che a volte sono più lunghi di quelli dell'adulto;

- evitando domande induttive o suggestive che possano far intendere al bambino che l'adulto già conosce le risposte;
- evitando atteggiamenti aggressivi, ambivalenti, squalificanti, neganti, sbrigativi, impazienti o seduttivi in senso lato;
- facendo attenzione ai segnali di stress che rendono necessaria una pausa (distrazione, sbadigli, mancata risposta alle domande).

Nella prima fase della raccolta della testimonianza è necessario favorire il racconto libero del minore con l'utilizzo di domande aperte, solo in seconda battuta si avvanzeranno domande di approfondimento (dapprima mediante domande aperte ed in seguito mediante domande chiuse).

Nel fare domande è indispensabile non inserire termini e concetti non pronunciati dal minore.

L'audizione del minore deve avere ad oggetto:

- descrizione della famiglia e dei ruoli al suo interno;
- origine e natura del rapporto con l'indagato;
- genesi del racconto rivelato all'adulto di riferimento;
- descrizione dei fatti;
- descrizione delle caratteristiche fisiche dell'indagato (con particolare riferimento zona genitale quando questa presenti delle anomalie facilmente riscontrabili a mezzo di ispezione);
- vissuto emotivo nei confronti dell'accusato, dei familiari e di se stesso.

In presenza di un ostinato rifiuto a rispondere alle domande, il Giudice può valutare la possibilità di disporre un rinvio ad altra udienza con l'obiettivo di consentire al minore di "accettare" l'audizione nel nuovo contesto. Laddove anche la nuova audizione abbia esito completamente negativo l'incidente probatorio verrà concluso.

4° FASE: (domande delle parti).

Terminato il proprio esame il Giudice, dopo averlo spiegato al minore tendenzialmente, si recherà nella stanza ove sono allocate le altre parti per annotare le domande delle parti (per velocizzare l'atto il P.M. ed i Difensori potranno mettere a disposizione del Giudice elenchi di domande da loro predisposti).

La parte che non ha chiesto l'incidente probatorio potrà avanzare domande suggestive allo scopo di verificare eventuali incoerenze e contraddizioni del racconto e sondare l'attendibilità del minore.

Dopo aver fatto rientro nello spazio protetto, il Giudice avvanzerà al minore le domande non ritenute nocive o comunque inammissibili.

Le parti potranno segnalare al giudice le necessarie contestazioni da effettuare in caso di minore già escusso. Il Giudice dovrà evitare la lettura di interi stralci del verbale individuando con precisione il punto controverso e far comprendere al minore che quando è stato sentito in precedenza ha dichiarato qualcosa di diverso e che è necessario capire come mai ciò sia avvenuto e quale sia la versione "corretta".

5° FASE: (chiusura dell'audizione)

L'ausiliario del Giudice torna a parlare di argomenti neutri o piacevoli per allentare la tensione, quindi il minore viene congedato ringraziandolo per la collaborazione.

SEZIONE 8
LA PERIZIA SULLA CAPACITA' A TESTIMONIARE

In sede di incidente probatorio l'audizione del minore verrà preferibilmente accompagnata da perizia volta ad accertare l'idoneità del minore a rendere testimonianza.

Obiettivo dell'accertamento è quello di valutare l'attitudine del minore a comprendere le domande poste dall'esaminatore, ricordare gli eventi oggetto della testimonianza ed esprimerli attraverso una narrazione libera da funzionamenti mentali immaturi, conflittuali o patologici e genuina in relazione all'età, alle condizioni emozionali alla qualità e alla natura dei rapporti familiari.

Compito dell'esperto è, quindi, quello di effettuare una valutazione del testimone e non della testimonianza, la cui valutazione in termini di attendibilità è esclusiva competenza del giudice.

A tal fine il perito deve accertare:

- livello delle funzioni cognitive e comunicative del minore (memoria dichiarativa, memoria semantica, attenzione, capacità di comprensione e di espressione verbale e non verbale);
- livello delle funzioni psichiche e delle capacità emotive e relazionali correlate all'età, alla scolarità, al contesto familiare e sociale;
- capacità di comprendere il linguaggio verbale relativamente a strutture grammaticali e sintattiche;
- capacità di descrizione e rievocazione degli eventi;
- capacità di distinguere il vero dal falso ed il vero dal verosimile;
- capacità di discriminare realtà da fantasia, verosimile da non verosimile, assurdo da plausibile;

- capacità interpretativa e discriminatoria dei propri stati mentali propri da quelli di altri soggetti;
- capacità del minore di recuperare nella memoria dati coerenti con le domande postegli;
- capacità di comprendere le domande e di fornire risposte pertinenti;
- capacità di resistenza agli stimoli ed il grado di suggestionabilità specifica del minore ed eventuale presenza di condizionamenti psicologici o suggestioni da parte di terzi;
- se i ricordi e le reminiscenze del minore siano ricordi “originali” o frutto di precedenti “suggestioni”;
- presenza di contenuti narrativi con caratteristiche di carattere confabulatorio, fantastici o paradelirante;
- capacità specifica a testimoniare sui fatti oggetto di indagine in relazione al contesto familiare e sociale in cui ha trovato origine la denuncia, al tempo decorso dai fatti oggetto di denuncia ed alle modalità di rivelazione a prescindere dai contenuti e dalla veridicità delle dichiarazioni rese.

Dunque, non possono essere sottoposti al perito, in quanto scientificamente inaccettabili, quesiti aventi ad oggetto la veridicità dei fatti oggetto di indagine, la valutazione della attendibilità o credibilità del minore ovvero la presenza di indicatori specifici di abuso sessuale ovvero di Post Traumatic Stress Disorder riconducibile alla presunta violenza sessuale.

Il Giudice, al momento del conferimento dell’incarico, potrà, ove lo ritenga utile, adoperare il seguente quesito standardizzato:

“Accerti il perito e/o il collegio peritale, tracciato il profilo cognitivo, emotivo ed affettivo del minore da considerarsi con riguardo alla fase di sviluppo in cui si trova e al contesto ambientale e familiare in cui vive, se lo stesso abbia capacità a testimoniare generica, indicando se il minore è capace di percepire, rievocare e narrare in ordine a fatti accaduti

sotto la sua percezione o comunque eventi autobiografici nonché se il minore sia in grado di discriminare il vero dal falso e la realtà dalla fantasia. Esprima altresì un parere in merito alla capacità a testimoniare specifica e delle possibili influenze di carattere psicologico (quali i fenomeni di auto ed etero suggestione), avuto riguardo alle modalità ed al decorso del tempo dalla prima rivelazione, al contesto familiare ed ambientale in cui il minore è inserito”.

SEZIONE 9

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PERIZIA

Per garantire la massima scientificità, neutralità ed imparzialità dell'accertamento peritale è necessario che:

- il giudice proceda alla nomina di un esperto o, ove ritenutane la necessità, di un collegio peritale (in tal caso composto preferibilmente da un esperto in psicologia infantile e psicologia della memoria e della testimonianza e da un neuropsichiatra);
- l'ausiliario del Giudice in sede di incidente probatorio non venga nominato perito per l'accertamento della capacità a testimoniare;
- l'esperto sia autorizzato a visionare il fascicolo delle indagini preliminari al fine di reperire informazioni e materiale utile per valutare le "competenze generiche e specifiche" del minore;
- ove possibile, il numero degli incontri con il minore, ad esclusione delle sedute per la somministrazione dei test, non sia inferiore a tre in un arco di tempo il più possibile ravvicinato;
- nel corso degli incontri, non si solleci il minore sui temi oggetto di giudizio;
- siano sottoposti ad intervista anche i componenti del nucleo familiare e gli insegnanti del minore per ottenere informazioni utili all'accertamento della capacità a testimoniare e sulle dinamiche relazionali fra i membri della famiglia;
- tutti gli incontri, compresi quelli eventualmente dedicati alla somministrazione dei test psicologici, vengano videoregistrati;
- che gli incontri con il minore si svolgano presso lo spazio ove si è svolta l'audizione protetta nelle forme dell'incidente probatorio o comunque in locale accogliente, arredato e attrezzato in modo adeguato ad ospitare un minore (cfr. sezione 6);

- che gli incontri con il minore avvengano in una stanza dotata di un impianto di videoregistrazione a circuito chiuso con monitor o con specchio unidirezionale, al fine di permettere una partecipazione indiretta dei consulenti di parte.
- che siano nel caso di somministrazione al minore di test (di personalità e di livello, neuropsicologici e proiettivi) basati su performance del soggetto o sulla capacità di auto descriversi, essi siano caratterizzati da elevata e comprovata validità ed affidabilità secondo la migliore scienza ed esperienza del momento;
- che i video degli incontri ed i protocolli dei test somministrati vengano allegati alla relazione di perizia integralmente ed in originale;
- che, a seguito del deposito della relazione di perizia, i periti ed i consulenti tecnici vengano esaminati nel contraddittorio delle parti.

È auspicabile che la relazione di perizia sia caratterizzata dai seguenti contenuti:

- esplicitazione dell'incarico e dei quesiti prospettati dal Giudice;
- esplicazione del curriculum formativo, della specifica esperienza in ambito forense e scientifico dei componenti del collegio peritale;
- esplicitazione del modello teorico scientifico che ha ispirato l'attività peritale;
- spiegazione della metodologia utilizzata;
- raccolta anamnestica personale e familiare del minore;
- valutazione psicodiagnostica del minore;
- discussione peritale;
- risposte ai quesiti;
- bibliografia.

SEZIONE 10

DISPOSIZIONI DI CHIUSURA

Il Protocollo avrà una durata sperimentale di un anno a decorrere dalla sua sottoscrizione e sarà tacitamente rinnovato alla scadenza, salvo espresso recesso di una delle parti.

Viene costituito un tavolo tecnico composto da un membro referente per ogni parte sottoscrivente il presente protocollo volto ad approfondire le tematiche rilevanti ed aggiornare il protocollo con cadenza annuale.

Gli enti e le autorità firmatarie del presente protocollo si impegnano a divulgare l'esistenza del presente protocollo operativo nelle loro articolazioni ed a promuovere percorsi di formazione integrata rivolti agli operatori della rete socio-sanitaria, giudiziaria, scolastica, ecclesiastica e del volontariato sociale al fine di migliorare il sistema di accesso delle vittime alla giustizia, illustrare le modalità corrette di trattamento dei casi di disvelamento e di conseguente segnalazione, onde tutelare i diritti dei soggetti abusati o maltrattati e la ricerca della verità.

Nessun onere finanziario deriva dal presente protocollo per l'amministrazione della giustizia e della pubblica sicurezza (fatti salvi gli oneri di giustizia previsti dalla legge per i compensi degli ausiliari e dei periti nominati dall'A.G.).

Trapani, 15 dicembre 2022


Per il Tribunale di Trapani


Il Presidente del Tribunale

Il Presidente della Sezione Civile

Il Presidente della Sezione Penale

Il Coordinatore dell'Ufficio Gip/Gup







Per la Procura della Repubblica di Trapani

Il Procuratore della Repubblica

Il Procuratore Aggiunto






Per il Tribunale di Marsala

Il Presidente del Tribunale




Per la Procura della Repubblica di Marsala

Il Procuratore della Repubblica



Per il Tribunale per i Minorenni di Palermo

Il Presidente del Tribunale



Per la Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo

Il Procuratore della Repubblica



Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani

Il Presidente dell'Ordine




Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Marsala

Il Consigliere dell'Ordine



Per la Camera Penale di Trapani

Il Presidente



Per la Camera Civile di Trapani

Il Delegato del Presidente



Per la Diocesi di Trapani

Il Delegato del Vescovo



Per l'ASP di Trapani


Il Delegato del Commissario Straordinario

Il Dirigente del Servizio di Psicologia



Per il Comune di Trapani, Capofila Distretto Socio Sanitario n. 50

Il Vice Sindaco di Trapani



Per il Provveditorato agli Studi di Trapani

Il Provveditore



Per l'Ordine dei Medici di Trapani

Il Presidente



Per l'Ordine degli Psicologi Regione Sicilia

Il Presidente *VICE PRESIDENTE*



Per il Comune di Alcamo, Capofila Distretto Socio Sanitario n. 55

Il Sindaco di Alcamo

**DOMENICO
SURDI**

**15.12.2022
12:42:16 UTC**

**PROTOCOLLO PER L'ATTUAZIONE DI BUONE PRASSI PER LA TUTELA DEI
SOGGETTI FRAGILI NEI PROCESSI CIVILI E PENALI-
SIGLATO IL 15 DICEMBRE 2022**

REFERENTI TAVOLO TECNICO PERMANENTE

Tribunale di Trapani	D.ssa Daniela Troja D.ssa Arianna Lo Vasco
Procura della Repubblica di Trapani	Dott. Maurizio Agnello
Tribunale di Marsala	D.ssa Annalisa Amato Dott. Giampaolo Bellofiore
Procura della Repubblica di Marsala	Dott. Calogero Piscitello
Tribunale per i Minorenni di Palermo	Dott. Antonina Pardo
Procura della Repubblica per i Minorenni di Palermo	D.ssa Anna Battaglia
Consiglio Ordine degli Avvocati di Trapani	Avv. Domenico Amoroso
Consiglio Ordine degli Avvocati di Marsala	Avv. Luigi Pipitone
Camera Penale di Trapani	Avv. Marco Siragusa
Camera Civile di Trapani	Avv. Federica Magaddino
Diocesi di Trapani	Avv. Giovanna Messina
ASP di Trapani	D.ssa Silvia Scuderi
Comune di Trapani, Capofila distretto socio sanitario 50	D.ssa Marilena Cricchio
Comune di Alcamo, Capofila distretto socio sanitario 55	D.ssa Maria Elena Palmeri
Provveditorato agli Studi di Trapani	D.ssa Paola Daniela Virgilio D.ssa Santina Lo Giudice
Ordine dei Medici di Trapani	Dott. Alberto Albertini
Ordine degli Psicologi Regione Sicilia	D.ssa Antonia Luppino